

	CONTRATTO RELATIVO ALLA CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER LA	
	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA	
	CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE	
	ECONOMICO PER LOTTO, PER LA FORNITURA DI REAGENTI E	
	CONSUMABILI SPECIFICI PER BIOLOGIA MOLECOLARE	
	CIG: 959454984D	
	TRA	
	L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via	
	Bianchi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in	
	persona del Dott. Marco Pio Olivieri, nato a	
	il , come da poteri conferiti con	
	Decreto del Direttore Generale n. 41 del 07/02/2023;	
	E	
	<u>Merck Life Science</u> (di seguito denominata "ditta" e/o	
	società) con sede legale in <u>Milano</u> (MI), via <u>Monte Rosa</u> , <u>93</u> ,	
	P.IVA <u>13209130155</u> , in persona del legale rappresentante,	
	<u>Angela Rinaldi</u> , nato a il C.F.	
	, domiciliato per la carica presso la sede	
	societaria, firma digitale intestata valida e non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. 547 del 19/12/2022 è	
	stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra	

	soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo	
	quadro con un unico operatore economico per lotto, per la	
	fornitura di reagenti e consumabili specifici per biologia	
	molecolare, suddivisa in 39 lotti;	
	- con determinazione dirigenziale n. 54 del 09/02/2024, preso	
	atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione del lotto n. 6 della fornitura alla ditta	
	Merck Life Science Srl;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti	
	dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe	
	rappresentate e domiciliate,	
	Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E DURATA	
	Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con	
	cui la ditta si obbliga, ferme le condizioni tutte già	
	prefissate negli atti di gara, ad eseguire, su richiesta	
	dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e	
	dell'Emilia Romagna, per il periodo di 48 mesi,	
	contratti/ordini attuativi di fornitura di reagenti e	

	consumabili specifici per biologia molecolare, come da	
	dettaglio riportato nell'Allegato A.	
	Per "durata" del contratto si intende il periodo entro il	
	quale l'IZSLER potrà effettuare ordini della fornitura con la	
	ditta odierna contraente.	
	L'esecuzione del contratto è regolata, in via graduata, dalle	
	clausole dettate dal presente atto, dal Codice Civile e dalle	
	altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato.	
	Art. 2 - Quantità	
	Il presente Accordo Quadro si ispira al principio della	
	presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata	
	al bisogno effettivo.	
	I reagenti e I consumabili specifici per biologia molecolare	
	che verranno effettivamente ordinati sono quelli che si	
	renderanno necessari nel corso dei mesi di valenza	
	contrattuale, a seguito di richiesta interna da parte dei	
	laboratori, a insindacabile giudizio di questo Istituto; ciò	
	significa che la ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni	
	economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di	
	gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che	
	verranno effettivamente ordinati.	
	Art. 2.1 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto -	
	aumento o diminuzione della fornitura	

	La ditta non può introdurre variazioni o modifiche al	
	contratto, senza previa approvazione dell'Istituto e	
	disposizione del direttore dell'esecuzione/RUP. Le modifiche	
	non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o	
	rimborsi di sorta. L'Istituto non può richiedere alcuna	
	variazione ai contratti stipulati se non nei casi e nei	
	limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le varianti	
	devono essere approvate dal responsabile del procedimento, o	
	altro soggetto competente secondo l'ordinamento interno	
	dell'IZSLER. In ogni caso la ditta ha l'obbligo di eseguire	
	tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che	
	siano ritenute opportune dall'Istituto e che il direttore	
	dell'esecuzione del contratto/RUP abbia ordinato, a	
	condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle	
	attività oggetto del contratto e non comportino a carico	
	dell'esecutore maggiori oneri. L'Istituto può richiedere una	
	variazione in più o in meno della fornitura che la ditta è	
	tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purché	
	contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale e tale da	
	non modificare la natura della prestazione, inizialmente	
	prevista nel contratto, in conformità a quanto	
	previstodall'art.11 R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440 e	
	legislazione vigente.	

	Art. 3 - Corrispettivo, revisione prezzi - fatturazione -	
	pagamenti	
	L'importo complessivo del contratto ammonta ad € 15.424,00,	
	oltre l'iva.	
	Le condizioni economiche relative alla fornitura in	
	argomento, quale risultato dell'offerta formulata dalla ditta	
	in sede di gara, sono quelle indicate nell'allegato A.	
	I prezzi offerti sono al netto di I.V.A. e comprensivi di	
	ogni ulteriore spesa per trasporto, imballo, consegna presso	
	il magazzino centrale o presso i magazzini delle sedi	
	territoriali di questo Istituto, eventuale deposito di	
	contenitori o materiale di imballaggio. I prezzi si intendono	
	fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto, fatta	
	salva la revisione dei prezzi nei limiti di quanto previsto	
	dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato	
	amministrativo presente tra i documenti di gara.	
	Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d'ordine	
	che dovrà essere riportato sul documento di trasporto e sulla	
	relativa fattura.	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data	
	di ricevimento delle singole fatture, previa verifica della	
	conformità della fornitura. Il riconoscimento degli eventuali	
	interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà	
	secondo le norme previste in materia.	

	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di	
	ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e	
	l'esatta specifica indicazione della merce consegnata.	
	Dovranno inoltre essere riportati il codice CIG, nonché le	
	coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere	
	effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione	
	comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con	
	pieno esonero di questo Istituto da ogni responsabilità al	
	riguardo.	
	Art. 4 - Durata	
	Il contratto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a	
	decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Non	
	sono previsti rinnovi, opzioni o proroghe.	
	Art. 5 - Modalità di ordinazione e di consegna	
	Gli ordinativi saranno inoltrati, sulla base delle esigenze	
	di questa Stazione Appaltante, nel corso dei mesi di valenza	
	contrattuale in forma scritta;	
	La consegna dovrà avvenire entro un massimo di 10 giorni	
	solari dalla data di ricevimento dell'ordine/richiesta.	
	Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore	
	dovrà effettuarle non oltre il termine di tre giorni	
	lavorativi.	
	Nel caso in cui l'ordine preveda consegne frazionate, queste	
	dovranno essere effettuate alle scadenze indicate, ovvero a	

	seguito di richiesta telefonica o tramite fax del laboratorio	
	utilizzatore. Il laboratorio richiedente specificherà nella	
	richiesta il numero d'ordine cui la consegna si riferisce. La	
	ditta è tenuta alla verifica degli ordini aperti scalando i	
	quantitativi ancora da evadere, provvedendo a rigettare	
	eventuali richieste in eccedenza erroneamente effettuate dai	
	nostri richiedenti.	
	Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da	
	garantire il miglior corretto utilizzo dei prodotti e la	
	merce deve prevenire nel luogo di destinazione in perfetto	
	stato di conservazione, in particolare per i prodotti che	
	devono essere mantenuti a temperatura controllata, con la	
	garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità	
	più opportune in relazione al prodotto.	
	Ciascuna bolla di accompagnamento dei materiali consegnati	
	dovrà riportare l'indicazione del numero d'ordine di	
	riferimento, l'esatto indirizzo del destinatario e l'esatta	
	indicazione (tipologia e quantità) della merce consegnata.	
	La temperatura di stoccaggio del prodotto, se diversa dalla	
	temperatura ambiente, dovrà essere indicata all'esterno del	
	collo, confezionando in colli distinti i prodotti con diverse	
	temperature di trasporto/stoccaggio, in assenza di	
	indicazioni sul collo, si procederà allo	

	stoccaggio/distribuzione del materiale a temperatura ambiente.	
	I prodotti soggetti a scadenza non inferiore ad un anno, se non diversamente specificato, dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità, dichiarato sulla confezione, pari ad almeno il 75% dell'intero; in caso di mancato rispetto del presente articolo, la ditta si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con prodotti con scadenza conforme.	
	In caso di modifica del codice articolo fornitore, la ditta dovrà darne comunicazione per iscritto.	
	La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto concerne la verifica delle merci stesse, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni.	
	La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente Disciplinare e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.	
	Dove prevista/richiesta, la scheda di sicurezza conforme al DM 5.9.2002, Reg. 1272/2008 e al Reg. 1907/2006 dovrà essere	

	inviata in forma cartacea in occasione della prima fornitura	
	e in formato .pdf via e-mail all'indirizzo: spp@izsler.it.	
	Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori	
	regole organizzative, tecniche e qualitative e di quelle	
	eventualmente dettate dall'Istituto, in modo che essa	
	risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal	
	presente disciplinare e dalle leggi vigenti.	
	La consegna si intende porto franco presso la sede indicata:	
	tutte le spese di imballo e di trasporto sono a carico del	
	soggetto aggiudicatario.	
	La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle	
	disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel	
	presente Capitolato Amministrativo e a quanto dichiarato	
	dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto	
	anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le	
	difformità non siano immediatamente riconoscibili.	
	Per quanto non espressamente indicato, si rinvia	
	integralmente all'art. 100 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.	
	Art. 6 - Cessione del contratto e cessione del credito	
	E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere	
	totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso	
	preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli	
	artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o	

	parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi	
	oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile,	
	è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella	
	cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o	
	cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è	
	condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei	
	requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed	
	affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l'Istituto.	
	Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il	
	diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti	
	giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa	
	sulla cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è	
	disciplinata dall'art.106 del Decreto Legislativo 50/2016 cui	
	si fa espresso richiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	- non riporta espressamente termini di pagamento e tassi	
	di interesse previsti dai documenti di gara;	
	- viene effettuata cessione parziale e non totale dei	
	crediti vantati dalla società cedente nei confronti	
	dell'Istituto.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto	
	di contestazione.	

	L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti	
	da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e	
	assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo	
	esclusivo carico.	
	L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e	
	danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per	
	fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche	
	esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il	
	contratto.	
	Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente	
	certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti	
	norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di	
	appalto.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende	
	subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.	
	81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che	
	s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del	
	contratto medesimo.	
	Art. 7 - Penali	
	Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto	
	si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l'1	
	per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.	
	In particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi	
	consegna questa stazione appaltante applicherà una penale	

	pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per	
	ogni giorno di ritardo.	
	Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi	
	conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute	
	sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi	
	essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo	
	nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente	
	contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione	
	delle relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore	
	al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il	
	diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla	
	cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti	
	perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti	
	dall'Istituto.	
	Art. 8 - Deposito cauzionale definitivo	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto	
	adempimento del presente contratto è stata costituita in data	
	<u>29/02/2024</u> , a favore dell'Istituto, garanzia definitiva sotto	
	forma di fideiussione n. <u>896BGC2400303</u> rilasciata da <u>DEUTSCHE BANK SPA</u> ,	
	fino alla concorrenza di Euro <u>1.233,92</u> (euro <u>milleduecentotrentatre</u> /00),	

	con scadenza alla scadenza del contratto e comunque non oltre	
	il <u>29/02/2028</u> .	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti	
	dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del	
	presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso che l'IZSLER ha diritto di	
	rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione	
	delle penali.	
	Art. 9 - Tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	
	Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto	
	dovranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle	
	vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	Art. 10 - Risoluzione - recesso - verifica di conformità	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in	
	materiale, il contratto potrà essere, altresì, risolto in	
	seguito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione	
	Appaltante, nei seguenti casi:	
	- grave inadempimento;	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13	
	agosto 2010.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà	
	l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento	
	del danno subito.	

	L'Amministrazione ha diritto di recedere qualora la fornitura	
	di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta	
	convenzione Consip che preveda condizioni di maggior	
	vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e	
	l'Appaltatore non acconsenta alle conseguenti modifiche delle	
	condizioni economiche offerte in sede di gara.	
	Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto	
	verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto	
	da parte dell'esecutore attraverso il responsabile del	
	procedimento il quale verifica che le attività e le	
	prestazioni contrattuali siano eseguite dal contraente in	
	conformità dei documenti contrattuali.	
	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive	
	fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora	
	l'esecutore non adempia, l'Istituto ha la facoltà di	
	risolvere il contratto.	
	La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità	
	da eseguirsi direttamente da parte del Direttore	
	dell'esecuzione, o da altro soggetto/Commissione	
	individuato/a dall'Istituto nelle ipotesi e secondo i termini	
	previsti dalle Linee Guida ANAC, per certificare che le	
	prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte	
	sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel	
	rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni	

	del presente contratto e delle leggi di settore. Le attività	
	di verifica hanno anche lo scopo di accertare che i dati	
	risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi	
	corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.	
	La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla	
	natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove	
	possibile, in forma semplificata facendo ricorso alle	
	certificazioni di qualità, ovvero a documentazione di	
	contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni	
	contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. Il	
	controllo quali-quantitativo della fornitura dei prodotti	
	verrà effettuato per ciascuna fornitura all'atto della	
	consegna da parte del personale dell'Istituto addetto alla	
	ricezione dei beni. In difetto di simile accertamento al	
	momento della consegna, l'Istituto si riserva di effettuare	
	la verifica quali-quantitativa al momento dell'effettivo	
	utilizzo dei beni medesimi. La firma per ricevuta, posta al	
	momento della consegna, non impegnerà in alcun modo	
	l'Istituto all'accettazione degli stessi.	
	Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto	
	l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura	
	di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in	
	eccesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico	

	della ditta, anche laddove i beni siano stati privati del loro imballaggio originario.	
	Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quantità ordinata e quella effettivamente consegnata, l'eccedenza sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale dovrà provvedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e consecutivi. In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.	
	Nel caso in cui i prodotti consegnati risultino non conformi sotto l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere al fornitore l'immediata sostituzione dei prodotti difettosi con prodotti conformi entro 5 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a € 200,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.	
	Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.	
	La ditta deve comunicare all'IZSLER gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa,	

	dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche	
	o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima	
	utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una	
	commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In	
	entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno	
	essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale	
	delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3 comma	
	7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante	
	dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	
	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore	
	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica	
	relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in	
	cui la variazione è intervenuta.	
	La ditta deve trasmettere all'IZSLER, entro quindici giorni	
	dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese	
	a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la	

	verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale	
	i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi	
	compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati	
	di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. Si	
	impegna altresì a dare immediata comunicazione a ciascun	
	Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale competente	
	della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria.	
	Art. 12 - Spese e oneri tributari	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	e il rimborso per la quota parte di spettanza delle spese di	
	pubblicità legale sostenute dall'IZSLER, sono a carico della	
	ditta contraente, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	Art. 13 - Codice di comportamento e Patto di integrità in	
	materia di contratti pubblici di Regione Lombardia	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento (reperibile sul	
	sito internet dell'Istituto), quale dichiarazione dei valori,	
	insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei	

	confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori,	
	utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CDA n. 14 del	
	10.12.2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54	
	del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1,	
	comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la	
	prevenzione e la repressione della corruzione e	
	dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento	
	che integra e specifica il Codice di Comportamento dei	
	dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l'altro, ai	
	collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di	
	contratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo (art. 2,	
	comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsiasi titolo di	
	operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art.	
	2, comma 2, lett. h)).	
	La ditta è tenuta nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la	
	propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della	
	gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento,	
	tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la	
	risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere,	
	nonché il pieno diritto dell'Istituto di chiedere ed ottenere	
	il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua	
	immagine ed onorabilità.	

	La ditta dovrà altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62 avente ad oggetto il "Regolamento recante	
	codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3	
	dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni	
	estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente	
	codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'IZSLER potrà procedere alla risoluzione	
	o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente "-	
	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello	
	"Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice	
	disciplinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	Art. 14 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy	
	Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di	
	trattamento dei dati personali alle norme del nuovo	
	regolamento europeo n. 2016/679 del 26.04.2016 entrato in	
	vigore il 25.05.2018 in quanto direttamente applicabili,	
	"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
	al trattamento dei dati personali, nonché alla libera	

	circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE	
	(Regolamento generale sulla protezione dei dati)''.	
	Con D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l'altro,	
	adeguato il vigente codice della privacy alle nuove	
	disposizioni comunitarie in materia.	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,	
	nonché della dignità dell'Interessato, con particolare	
	riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al	
	diritto alla protezione dei dati personali.	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto	
	Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei	
	seguenti presupposti di liceità:	
	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un	
	contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di	
	misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	
	(art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un	
	obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per motivi di interesse	
	pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli	
	Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità	
	perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione	
	dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per	

	tutelare i diritti fondamentali e gli interessi	
	dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'Interessato verranno trattati:	
	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database	
	informatici aziendali;	
	- per la gestione di obblighi di natura contabile e	
	fiscale;	
	- per la gestione degli oneri derivanti dalla	
	stipulazione del contratto;	
	- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai	
	quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e	
	controllo;	
	- per ottemperare a specifiche richieste	
	dell'Interessato.	
	<u>Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari</u>	
	<u>dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)</u>	
	I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse	
	necessario, potranno essere comunicati (con tale termine	
	intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti	
	determinati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è	
	riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria,	
	comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le	

	prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati	
	sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per	
	l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti	
	derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati	
	personali oggetto della presente informativa risulta essere	
	necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del	
	contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non	
	venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso	
	alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso	
	consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità	
	di una comunicazione di dati a soggetti terzi non	
	espressamente indicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in	
	alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne	
	conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti	
	indeterminati).	
	Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di	
	conservazione (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato	
	oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo	

	necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti	
	nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli	
	necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	Art. 15 - Foro competente	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di	
	Brescia.	
	Art. 16 - Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,	
	si richiamano gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente Responsabile	
	Dott. Marco Pio Olivieri	
	per la ditta	
	Il Legale Rappresentante Merck Life Science S.r.l.	
	Angela Rinaldi Legale Rappresentante	
	Accettazione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta, come sopra rappresentata, dichiara di approvare	
	specificatamente le disposizioni di cui agli articoli: 7	
	(Penali), 12 (Spese e Oneri tributari) e 15 (Foro competente)	
	del presente Contratto.	
	Brescia li <u>29/02/2024</u>	
	per la ditta	
	Il Legale Rappresentante	

Merck Life Science S.r.l.

Angela Rinaldi
Legale Rappresentante

	Il presente contratto - redatto in un unico esemplare
	originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza
	dalla data di registrazione dello stesso al protocollo
	generale dell'ultimo firmatario

	Documento prodotto in originale informatico e firmato
	digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione
	Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

[illegible]